

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1882

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** È un errore di stampa.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore..

**CAGNOLA, relatore.** Si dovrebbe appunto correggere l'errore incorso nel primo inciso dell'articolo a cui ha fatto allusione l'onorevole Plebano, e si deve aggiungere la citazione dell'articolo 2. Si dica quindi: « Le deliberazioni dei Consigli comunali, sulla scelta tra i modi di riordinamento delle basi di reparto degli attuali contingenti, di cui agli articoli 1 e 2, ecc. »

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro delle finanze?

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Evidentemente c'è un errore di stampa; la dizione dev'essere questa: « Le deliberazioni dei Consigli comunali sulla scelta tra i modi di riordinamento, ecc. » Citando poi anche l'articolo 2 che è una conseguenza del primo, non si nuoce alla chiarezza della legge.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole relatore ed il ministro fanno notare essere incorso un errore di stampa nella dizione di quest'articolo dove si dovrebbe dire: « fra i modi di riordinamento » invece che « fra i ruoli di riordinamento. »

Notano poi che, in seguito alla votazione fatta dalla Camera di aggiungere l'articolo 2 del progetto ministeriale, deve essere citato oltre l'articolo 1, anche l'articolo 2. Queste non sono che due correzioni di forma.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendoci altri oratori iscritti pongo ai voti l'articolo 4 con queste correzioni degli errori di stampa che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 5. Pei comuni nei quali si continuerà a ripartire l'imposta sulla base delle rendite accertate, sarà provveduto, a cura e spesa del Governo, all'impianto di un regolare registro dei possessori e delle rendite da sostituirsi alle attuali tabelle.

« Coll'attuazione del detto registro, le domande di voltura poi trasferimenti di proprietà o di possesso, dovranno essere presentate all'agente delle imposte, a termini del regolamento 24 dicembre 1870, numero 6151.

L'onorevole Bognini ha facoltà di parlare.

**BORGNINI.** (*Della Giunta*) Io dichiaro innanzi tutto di parlare in nome mio particolare e non in nome della Commissione di cui ho l'onore di far parte, e che voglio fare soltanto una brevissima osservazione.

Con questo articolo si stabilisce che le attuali tabelle, nelle quali sono iscritte le rendite che attualmente servono di base per il riparto dell'imposta nei comuni che hanno adottato questo metodo ed hanno abbandonato gli antichi allibramenti, si debbono convertire in un registro nuovo. Ora que-

sta disposizione ha per effetto immediato di sanzionare un'altra volta il fatto di queste rendite accertate col sistema delle consegne.

Io vorrei quindi proporre che si aprisse la via anche a quei comuni che hanno attualmente la rendita accertata, col suddetto sistema delle consegne di ottenere che si rivedano nuovamente queste rendite e si ammettano le opportune rettificazioni.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Andiamo alla guerra civile!

**BORGNINI.** Io dichiaro subito che se la mia proposta non sarà accettata dall'onorevole ministro, la ritirerò.

Io credo che questa legge abbia qualche cosa di buono, inquantochè viene in aiuto dei comuni che hanno abbandonato gli antichi allibramenti e che ora si trovano in una condizione insopportabile per le conseguenze ingiustissime che ne sono venute. Ma io vorrei, senza toccare all'economia della legge, estenderne alquanto il vantaggio.

Osservo all'onorevole ministro che vi sono due categorie di comuni che si trovano attualmente in una condizione insopportabile per gli ingiusti riparti dell'imposta; la prima è quella dei comuni che avendo abbandonato gli antichi catasti ed avendo adottato il metodo della rendita accertata, ora hanno il modo di tornare agli antichi allibramenti; la seconda categoria è di quei comuni che non potrebbero tornare agli antichi allibramenti, perchè questi si sono smarriti e che sarebbero costretti a formare addirittura un catasto nuovo, oppure a mantenere le ingiustizie dell'attuale riparto sulle rendite accertate.

Noi sappiamo che quei comuni che in forza della legge del 1864 adottarono il metodo delle denunzie, erano quelli che avevano un catasto molto imperfetto, e che per conseguenza presentava delle ingiustizie nel riparto. Questi comuni credettero di trovare un rimedio alle ingiustizie che allora esistevano passando al sistema delle denunzie; ma anche questo sistema, come abbiamo veduto, e come lo prova lo stesso disegno di legge che discutiamo, ha fatto in molti comuni una prova cattivissima, perchè ha creato delle nuove ingiustizie forse peggiori delle antiche.

Questo disegno di legge tende ad aprire la via a questi comuni di tornare agli antichi allibramenti, ed è un bene. Ma io dico però: non tutti questi comuni che hanno attualmente il sistema delle denunzie, possono tornare agli antichi allibramenti, perchè alcuni di essi che avevano i catasti già in cattivissimo stato, ora li hanno perduti completamente. Che male ci sarebbe se noi, mentre si fa questo nuovo registro, permettessimo a quei comuni di